

VA DE ME CUM

assicurazioni

utenti informati
e risarcimenti diretti



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

I risarcimento diretto

La legge n. 254/2006 dichiara che per alcuni tipi di sinistri, avvenuti dal 1° febbraio 2007, le assicurazioni sono obbligate ad applicare il “risarcimento diretto”.

Il risarcimento diretto consiste nell’indennizzo dell’assicurato che ha subito l’incidente e che si dichiara non responsabile del tutto oppure colpevole solo in parte del fatto accaduto, da parte della propria assicurazione sia per i danni materiali (per cui non esistono limitazioni) sia per le lesioni fisiche non gravi (fino ad un’invalidità permanente pari al 9%).

La normativa, inoltre, viene applicata solo se lo scontro coinvolge due veicoli a motore:

- riconosciuti tramite il modulo blu di constatazione amichevole;
- immatricolati in Italia o nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano;
- assicurati per la RCA con assicurazioni autorizzate a praticare in Italia.

Nei casi non indennizzabili secondo il risarcimento diretto, l'assicurato deve richiedere il pagamento dei danni alla compagnia assicuratrice del mezzo antagonista. V'è da notare che, fino a qualche mese fa, in tutti i casi di sinistro, il danneggiato doveva rivolgersi direttamente all'assicurazione della persona che aveva causato l'incidente.

- Come ottenere il risarcimento diretto

Per ottenere il risarcimento diretto è necessario:

- far avere alla propria assicurazione il modulo blu di constatazione amichevole;
- precisare alla propria assicurazione dove si trova il veicolo danneggiato per il riscontro peritale.

L'assicurazione del danneggiato deve provvedere all'assistenza del cliente ed al risarcimento dei danni, secondo quanto disposto per legge. In caso contrario, l'assicurato può appoggiarsi ad associazioni dei consumatori oppure avvalersi delle consuete tutele legali.

La compagnia assicuratrice deve presentare una proposta di risarcimento entro:

- 30 giorni, se il modulo blu di constatazione amichevole è stato firmato da entrambe le parti coinvolte;
- 60 giorni, se il modulo blu di constatazione amichevole non è stato firmato da entrambe le parti coinvolte;
- 90 giorni, per lesioni fisiche alle persone.

Se l'assicurato accetta la proposta economica formulata dall'assicurazione, allora questa deve pagare l'importo pattuito entro 15 giorni.

Se l'assicurato non è soddisfatto dell'offerta, oppure se l'assicurazione non propone nulla entro i tempi stabiliti, è possibile reclamare i propri diritti percorrendo le vie legali.

In caso di incidente, anche nell'ipotesi in cui i due conducenti non si trovino in accordo ma pensino di avere una parte della ragione, ciascuno può richiedere alla propria assicurazione il risarcimento dei danni. In questi casi, pur mancando la firma della controparte sul modulo blu, è possibile essere risarciti da parte della propria compagnia una volta che la stessa abbia accertato la parziale ragione del richiedente.

In caso di accordo invece, con la compilazione e la firma

del modulo blu da parte dei due conducenti alla guida dei veicoli coinvolti nell'incidente stradale, la procedura è più veloce. Sarà la stessa assicurazione del danneggiato ad occuparsi di seguire tutta la pratica, per far sì che la procedura di indennizzo diventi ancora più semplice ed efficiente.

La richiesta di indennizzo dei danni segue un iter ben preciso:

- il danneggiato che si ritenga totalmente dalla parte della ragione oppure responsabile solo in parte del sinistro, avanza la richiesta alla propria compagnia assicurativa, per mezzo di una lettera raccomandata, un telegramma oppure a mano;
- dopo aver ricevuto e visionato la richiesta di risarcimento danni, l'assicurazione si preoccupa di verificare la copertura assicurativa della controparte e di accertare la dinamica dell'incidente.
- A questo punto la compagnia che gestisce la procedura deve attivarsi entro delle tempistiche precise. Il rispetto dei termini temporali è uno degli obblighi a cui la compagnia

deve far fronte, per non essere segnalata all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) e per non rischiare di essere sanzionata.

È molto importante che la richiesta dell'assicurato rispetti tutte le condizioni necessarie per poter beneficiare della procedura d'indennizzo diretto, a partire proprio dalla correttezza della documentazione per la domanda di risarcimento. Questa, al fine di garantire la completezza delle informazioni e la chiara comprensione del caso, deve contenere:

- l'identificazione dei conducenti;
- le targhe dei veicoli;
- gli estremi dell'assicurazione della controparte;
- la data e modalità dell'incidente;
- il luogo in cui si trova il veicolo incidentato per la verifica peritale;
- i referti medici, in caso di danni fisici.

Se la lettera di richiesta risarcimento non è completa, la compagnia assicurativa ha 30 giorni di tempo per avvertire il richiedente e chiedere i dati mancanti per il proseguo

della procedura di indennizzo diretto. Per facilitare l'assicurato nella compilazione della richiesta di risarcimento da allegare al modulo blu di constatazione amichevole d'incidente (C.A.I.), l'ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici) ha pubblicato un modulo d'esempio della richiesta di risarcimento per i casi più comuni.

Quando la compagnia propone un'offerta di pagamento che l'assicurato valuta come insufficiente, quest'ultimo potrà rivolgersi ad un legale oppure ad un rappresentante dei consumatori.

- Rischi coperti dal risarcimento diretto

Grazie alla procedura di risarcimento diretto, in vigore dal 1° febbraio 2007, è possibile richiedere il rimborso dei danni subiti alla propria assicurazione, che è tenuta a risarcire direttamente:

- i danneggiamenti al veicolo e tutte le eventuali spese ad esso connesse e conseguenti al sinistro (ad esempio: il “fermo tecnico”, il traino, ecc.);
- le lesioni alla persona del conducente, purché di lieve en-

tità e comunque non superiori al 9% di invalidità permanente (per lesioni alla persona si intendono ad esempio: danni fisici, danni patrimoniali, danni morali, ecc.);

- i danni alle cose trasportate dal veicolo, nel momento dell'incidente, appartenenti al conducente o all'assicurato.

La procedura di risarcimento diretto, inoltre, prevede che in caso di lesioni a terze persone trasportate, è possibile fare richiesta di rimborso alla stessa assicurazione del veicolo in cui si viaggiava, a prescindere dalla responsabilità d'incidente del conducente. L'assicurazione è obbligata a risarcire i danni riscontrati da terze persone nei limiti di tempo legalmente previsti per il risarcimento diretto, erogando fino a 774.685,35 euro, valore del massimale minimo definito per legge.

Se il danno subito dalla persona a bordo del veicolo supera il massimale minimo, è possibile richiedere la somma restante all'assicurazione della controparte.

- I casi di esclusione dal risarcimento diretto

La procedura di risarcimento diretto non prevede l'inden-

nizzo in caso di:

- incidente all'estero;
- sinistro tra più di due veicoli a motore;
- incidente in cui viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa, come previsto dal nuovo sistema di targatura descritto dal D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006;
- incidente in cui viene coinvolto un veicolo non assicurato;
- danni fisici gravi al conducente.

Per tutte le situazioni sopra elencate, è necessario rivolgersi alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile dell'incidente per la richiesta di rimborso dei danni subiti.

L'assicurazione della controparte, quindi, aprirà una pratica assicurativa di indennizzo, detta "procedura tradizionale", regolamentata dal codice civile e da diverse leggi dedicate. In caso di incidente con un mezzo a motore privo di assicurazione RCA, oppure non constatato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla compagnia assicuratrice designata dall'ISVAP per poter beneficiare del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito dalla CONSAP.



**ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA
E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI**

Sede Regionale Piemonte e sede di Torino:
Via Cigna, 45 - 10152 TORINO
Tel. 011- 43 64 331 - Tel/Fax 011 - 43 64 373
adoc.torino@tiscali.it